



DIRA41000 - 2014/261

**DIREZIONE SERVIZI AI CITTADINI E IMPRESE
SETTORE GESTIONE RISORSE DEL TERRITORIO
UFFICIO V.I.A.**

**OGGETTO: D. Lgs. 387/2003 - D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. e L.R. 40/1998 e s.m.i..
PROGETTO DI PARCO EOLICO IN LOCALITA' BRIC MERIANO, NEL COMUNE DI GARESSIO.
PROPONENTE: SIMIC S.P.A. - CAMERANA
RIGETTO ISTANZA E RESTITUZIONE PROGETTO**

IL DIRIGENTE DI SETTORE

Vista l'istanza in data 26 marzo 2014 con prot. n. 29457, con la quale il Sig. Giuseppe Ginola, legale rappresentante della società SIMIC S.p.A., con sede legale in Camerana, Via Vittorio Veneto, P.IVA 02121640045, ha chiesto, ai sensi dell'art. 12 D.Lgs. 387/2003 e degli artt. 6 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e 4 della L. R.40/98 e s.m.i., Autorizzazione Unica e contestuale pronuncia di compatibilità ambientale per la costruzione e l'esercizio di un impianto di produzione energetica da fonte rinnovabile (vento) in Comune di Garessio – località Bric Meriano, da realizzare mediante l'installazione di 7 aerogeneratori di potenza pari a 850 MW ciascuno, per una potenza complessiva di 5,95 MW.

Premesso che:

Il proponente ha dato avviso dell'avvenuto deposito degli elaborati sul quotidiano "La Stampa", pubblicato in data 26.03.2014.

Sul BURP n. 16 del 17.04.2014 è stato pubblicato il comunicato di avvio del procedimento.

L'intervento in oggetto, che rientra nella categoria progettuale n. 38 dell'allegato B2 alla L.R. 40/98 e s.m.i. "Impianti industriali per la produzione di energia mediante lo sfruttamento del vento", consiste nella realizzazione di un parco eolico nel Comune di Garessio, nelle immediate vicinanze del confine regionale con la Liguria, in corrispondenza del crinale compreso tra il Bric Meriano ed il costone soprastante la località Cascina Buscaglia, ad una quota di circa 1260 metri e per uno sviluppo di circa 3,5 km.

L'altezza delle torri è pari a m. 74 per le turbine T4, T5, T6, e T7 e pari a m. 65 per le restanti turbine T1, T2 e T3, previste a quota superiore (a circa 1300 m. s.l.m.); il diametro del rotore è pari a m. 58. Sono inoltre previste opere di allargamento di una carrareccia situata sul versante boschivo che dal Colle Quazzo (1092 m, s.l.m.) raggiunge il crinale nelle vicinanze del Bric Meriano e prosegue sul medesimo crinale in direzione di Cascina Buscaglia; dette opere comportano sbancamenti e riporti di terreno con trasformazioni boschive e fabbisogno di opere murarie di contenimento. Per ogni aerogeneratore deve essere realizzata la corrispondente piazzola sottostante (di superficie pari a circa 375 mq ciascuna e forma rettangolare m. 25 x 15).

Il collegamento alla Rete Elettrica Nazionale avviene tramite linea elettrica aerea su pali e linea interrata. Nello specifico, la linea di connessione prevede 1037 m di linea interrata e 2155 m di linea aerea su palificazione composta da ben 29 sostegni, di altezza pari a 10 metri. La nuova linea elettrica aerea attraverserà un'estesa area boscata. E' prevista inoltre una cabina container di consegna sul crinale, in prossimità della turbina T4.

Dato atto che in data 6 maggio 2014 è stato effettuato un sopralluogo congiunto con i tecnici delle amministrazioni regionale e provinciale incaricati dell'istruttoria.

A causa dell'insufficiente approfondimento degli elaborati progettuali prodotti (relazioni, cartografie, sezioni...), non è stato possibile inquadrare correttamente nel contesto paesaggistico le opere relative alle piazzole, ove si prevede di posizionare gli aerogeneratori, né la viabilità di accesso alle stesse.

In particolare, sulle tavole di progetto -redatte unicamente su base catastale- non sono riportate le curve di livello e, quindi, risulta del tutto assente un'analisi dei caratteri della morfologia dei luoghi, né è stato possibile svolgerla sulla base degli elaborati prodotti, neppure con l'ausilio del sopralluogo effettuato, che ha reso ancor più evidente che lo stato reale dei luoghi non risulta affatto rispondente alla sua rappresentazione progettuale e, conseguentemente, che le scelte operate per realizzare l'impianto e le opere connesse (ivi compresi la viabilità di accesso e l'elettrodotto di connessione), in particolare sotto il fondamentale aspetto dell'ubicazione, non sono realistiche né calibrate sulla conoscenza esatta dei luoghi su cui si va ad intervenire, da acquisire attraverso uno studio di dettaglio del territorio che tenga conto della morfologia e dello stato di fatto dei luoghi e dell'ambiente circostante.

La contestualizzazione del progetto a livello paesaggistico e morfologico, tanto più trattandosi di un procedimento di valutazione impatto ambientale, è invece punto di partenza necessario ed imprescindibile per consentire la valutazione degli impatti sul territorio.

Dato atto che nei termini stabiliti dall'art. 14 della L.R. 40/98 e s.m.i., sono pervenute osservazioni pubbliche da parte di WWF for a living planet, con nota prot. n. 52266 del 27.05.2014 e da parte del Coordinamento Pronatura Cuneo, Legambiente, WWF, LIPU, associazione Cuneobirding, Osservazione eolico Alta Valle Tanaro, con nota prot. n. 55008 del 03.06.2014.

Le predette osservazioni, nella loro interezza, risultano depositate agli atti del procedimento, ove sono integralmente consultabili e sono state pubblicate sul Portale della Provincia di Cuneo.

Dato atto che in data 29 maggio 2014 si è svolta, in sede istruttoria, la Conferenza di Servizi ai fini della valutazione dell'intervento proposto e per il coordinamento delle procedure per il rilascio delle autorizzazioni necessarie per la realizzazione e l'esercizio delle opere in progetto, e cioè quelle da acquisire ai sensi della L.R. 45/1989 e s.m.i., del D.Lgs. n. 42/2004 e s.m.i., del D.P.R. 380/2001 e s.m.i., del D. Lgs. 387/2003 e s.m.i..

Nella Conferenza medesima è stato dato atto dei pareri pervenuti nel corso del procedimento e sono stati acquisiti e valutati i contributi di tutti i soggetti del procedimento presenti per la formulazione del giudizio di compatibilità ambientale e per il rilascio delle connesse autorizzazioni e cioè:

1. parere negativo, ai sensi della L.R. 45/89 e s.m.i., ai soli fini del giudizio di compatibilità ambientale, espresso in Conferenza dal **Settore provinciale Gestione Risorse del Territorio - Ufficio Cave - L.R. 45/1989**, con nota prot. n. 54991 del 03.06.2014, nel quale si rileva incompletezza degli elaborati. Si allega al presente provvedimento la relazione tecnica consegnata agli atti della Conferenza per farne parte integrante e sostanziale (**ALLEGATO 1**).
2. Parere negativo, espresso dal **Settore regionale Difesa del suolo, economia Montana e Foreste, Settore Montagna**, con nota prot. n. 52142 del 26.05.2014, nella quale si esprime l'impossibilità di valutare il progetto per incompletezza degli elaborati. Si allega al presente provvedimento la relazione tecnica consegnata agli atti della Conferenza per farne parte integrante e sostanziale (**ALLEGATO 2**).
3. Parere negativo, espresso, circa il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica ex D.Lgs. 42/2004 e s.m.i., dal **Settore regionale Gestione e Valorizzazione del Paesaggio**, con nota prot. n. 53386 del 29.05.2014, nella quale sono evidenziati diversi aspetti: le carenze progettuali tra cui quelle della documentazione paesaggistica che risulta insufficiente; i criteri di non idoneità di localizzazione, la forte intervisibilità tra il costruito della Val Tanaro ed il crinale in questione; interessamento di un crinale che costituisce la massima elevazione con massima fruizione panoramica visibile dai Borghi storici di Garessio. Si allega al presente provvedimento la relazione tecnica consegnata agli atti della Conferenza per farne parte integrante e sostanziale (**ALLEGATO 3**).
4. Parere negativo, espresso, ai sensi del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i., dal **MINISTERO Beni ed Attività culturali Soprintendenza Beni Architettonici e Paesaggistici per il Piemonte**, con nota prot. n. 53976 del 30.05.2014, nella quale si definisce inadeguato il grado di approfondimento della documentazione prodotta e si richiede, ai fini di una valutazione dell'intervento, la presentazione di un progetto di livello definitivo-esecutivo. (**ALLEGATO 4**).
5. Parere negativo, espresso dal **Settore provinciale Gestione Risorse del Territorio - Ufficio VIA**, con nota prot. n. 53976 del 30.05.2014, nella quale si comunica che il progetto è da restituire per incompletezza degli elaborati progettuali presentati (**ALLEGATO 5**).
6. **Dal punto di vista energetico**, esaminata l'analisi anemometrica presentata, l'**Ufficio Energia della Provincia** ha rilevato come le Turbine T6 e T7 siano caratterizzate da un numero di ore equivalenti annue decisamente basso (tra 1200 e 1500 ore/anno in funzione della macchina scelta). Tali produttività mettono in evidenza, per queste due torri, una capacità di generazione ai limiti della sostenibilità.

Nella succitata Conferenza, come specificato nel relativo verbale conservato agli atti dell'Ente ed al quale si rimanda per maggiori dettagli, è emerso pertanto che il progetto, a fronte degli elementi evidenziati dai vari soggetti intervenuti nella Conferenza di Servizi, nonché sulla base dei pareri acquisiti come sopra riferito, **deve essere restituito per incompletezza degli elaborati progettuali presentati.**

Infatti, la normativa vigente richiede un livello di progettazione definitivo, mentre la documentazione trasmessa ha un livello di progettazione inadeguato che si ritiene sia piuttosto configurabile come uno studio di fattibilità.

La documentazione progettuale presenta incompletezza degli elaborati in relazione all'illustrazione compiuta delle opere e alle ricadute sul territorio, diversamente da quanto invece puntualmente precisato nelle Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili di cui al D.M. del 10.09.2010, e ciò anche con particolare riguardo alle opere relative alla viabilità di servizio e a quelle di connessione alla rete.

Alla luce di quanto emerso dagli approfondimenti tecnici condotti nel corso dell'istruttoria svolta in Conferenza con il supporto tecnico-scientifico dell'ARPA, si ritiene che, oltre alle carenze di contenuto dei documenti presentati, che determinano la restituzione del progetto, debbano essere considerati gli esiti istruttori dei soggetti del procedimento, già preliminarmente emersi nonostante le suddette carenze, in relazione agli impatti ambientali che la realizzazione delle opere comporterebbe nell'area in esame.

A fronte di tali esiti istruttori, di cui agli Allegati 1, 3, 4 e 5 succitati, si nutrono forti perplessità che un progetto, seppure approfondito a livello definitivo/esecutivo, possa conseguire una pronuncia positiva di compatibilità ambientale se localizzato negli stessi siti di quello esaminato, in quanto:

a) In merito alla localizzazione dell'impianto e delle opere connesse

- Il crinale montano su cui è previsto il parco eolico in progetto è costituito prevalentemente da superfici prative con alcuni affioramenti rocciosi e, in minor quantità da vegetazione boschiva (verso Bric Meriano); la carrareccia esistente presenta fondo irregolare inerbito nella parte centrale e costituisce parte di un percorso escursionistico segnalato dalla F.I.E.

La realizzazione, sul medesimo crinale, delle piazzole di servizio degli aerogeneratori, dei plinti di fondazione, dei nuovi raccordi stradali di accesso alle piazzole e della cabina di consegna, come anche l'allargamento e la regolarizzazione del sedime della carrareccia, costituiscono interventi di trasformazione dello stato dei luoghi, attualmente connotati da un elevato grado di naturalità e panoramicità, che non appaiono del tutto coerenti con le Prescrizioni di cui all'art. 13 delle Norme di attuazione del PPR, con gli obblighi previsti dalla Convenzione per la protezione delle Alpi e con i criteri previsti nelle *Linee guida* ministeriali sopra richiamate. Dette linee guida, infatti, stabiliscono che i progetti inerenti gli impianti eolici devono perseguire ipotesi di compatibilità con il paesaggio, senza determinare effetti di svilimento e di prevaricazione dell'intervento artificiale sul contesto naturale, e devono essere orientati, nel loro sviluppo complessivo, a preservare ampi tratti di crinali liberi da strutture e a utilizzare, per le nuove installazioni, quelle porzioni del territorio meno sensibili dal punto di vista paesaggistico.

- Da vari punti del crinale, intercluso tra il Monte Spinarda e il Bric Meriano, sono fruibili ampie e profonde vedute panoramiche estese a gran parte della Valle Tanaro, dell'arco alpino e della pianura cuneese, al capoluogo di Gressio, a vari nuclei frazionali (ad es. Trappa, Mindino, Deversi, Pievetta) e, sul versante ligure, alla Valle Bormida connotata dall'estesa copertura boschiva; dal medesimo crinale sono chiaramente visibili, in più punti, gli impianti eolici ubicati in prossimità del Colle San Bernardo (Comune di Gressio) e quelli ubicati nelle vicinanze del Colle di San Giacomo, sul confine tra i comuni di Viola e Priola (non citati in relazione paesaggistica); sussistono quindi criticità derivanti dagli effetti visivi cumulativi di *co-visibilità in successione* riferiti ai due parchi eolici già esistenti.
- Rispetto alle visuali fruibili dalla viabilità e dai nuclei abitati di fondovalle, dai "Borghi storici" di Gressio, nonché dalla viabilità di accesso ad alcuni nuclei frazionali posti a mezza costa, si può constatare, in più casi, che la dorsale montana interessata dagli impianti in progetto domina nuclei edificati di antico impianto o edifici di peculiare interesse storico-culturale e architettonico che rappresentano emergenze di carattere paesaggistico (ad es. Chiese e Santuari); la realizzazione delle opere in progetto, qualora dovesse ricadere all'interno dei con visivi comprendenti detti tessuti storici ed emergenze paesaggistiche verrebbe percepita come fattore di detrazione qualitativa del paesaggio, specie se trattasi di visuali consolidate nel tempo (ad es. documentate da illustrazioni o rappresentazioni fotografiche storiche). In tal caso, l'area interessata dai nuovi impianti eolici potrebbe rientrare nei casi di non idoneità

elencati nell'allegato 3 delle "Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili" (G.U. 18 settembre 2010, n. 219), poiché andrebbe a ricadere all'interno di con visuali la cui immagine è storicizzata e identifica i luoghi anche in termini di notorietà internazionale di attrattività turistica (Garessio rientra tra i "Borghi storici del Piemonte").

- Le consistenti opere di sbancamento e riporto di terreno, indicate nelle sezioni di progetto, necessarie all'adeguamento dell'esistente carrareccia nel tratto che attraversa il versante boschivo intercluso tra il Colle Quazzo e il Bric Meriano, come anche le significative dimensioni (altezza e lunghezza) delle opere murarie previste per il contenimento del terreno e l'entità delle contestuali trasformazioni di superfici boschive, non appaiono del tutto coerenti con le finalità di tutela e valorizzazione paesaggistica dei boschi previste dal d.lgs. 42/2004 e con i vigenti orientamenti legislativi in materia forestale.

b) Sotto l'aspetto geomorfologico

Gli impatti ambientali più significativi del progetto analizzato (impianto eolico ed opere accessorie: viabilità, piazzali, connessione alla rete...) di modificazione e trasformazione del suolo risultano legati alla perdita della componente boscata ed ai movimenti terra necessari per l'adattamento della viabilità esistente e l'esecuzione dei nuovi piazzali per le pale eoliche, con le relative piste d'accesso, che andrebbero a modificare la morfologia dei luoghi in modo permanente in un contesto montano (Prealpi liguri) ad elevata valenza ambientale, con evidenti caratteristiche di pericolosità geomorfologica attualmente in un condizione di equilibrio.

La maggior parte delle zone prescelte ricadono in aree identificabili come boscate e chiaramente identificabili tra quelle previste a tutela della formazione forestale stessa, previste dall'art. 4 del D. Lgs. 227/2001 e s.m.i..

In esse l'elemento arboreo od arbustivo svolge funzioni di protezione diretta del territorio (stabilità del terreno, regimazione delle acque, difesa della caduta massi e dalle valanghe...) In generale, le opere in progetto, comporterebbero l'abbattimento di aree boscate a monte ed in alcune zone a valle della viabilità esistente ed implicherebbero la perdita della morfologia originaria della zona ed un indubbio peggioramento dell'equilibrio idrogeologico locale. Con la perdita della superficie boscata, i terreni interessati dalle modifiche e trasformazioni, che presentano pendenze elevate, sarebbero direttamente soggetti all'azione delle precipitazioni meteoriche, in ragione delle quali, subirebbero un decadimento dei parametri geomeccanici.

Nello specifico si evidenzia che diverse aree, in cui si intendono collocare le pale eoliche ed i relativi piazzali, ricadono, oltre che in ambiti boscati, nella zona di cresta, operazione che appare vietata dall'art. 13 delle N. di A. del P.P.R..

Anche da un punto di vista tecnico generale, il progetto appare incompatibile con l'assetto idrogeologico dell'area. Per quanto concerne le "condizioni stratigrafiche" dei terreni interessati dai lavori, il substrato è caratterizzato dalla presenza di giunti e di roccia fortemente alterata e fratturata, in equilibrio, nello stato attuale, con una coltre superficiale eluvio-colluviale, che incide in modo chiaramente non positivo per la realizzazione di opere che comportano modificazioni del suolo ingenti, trasporto, montaggio e posa di componenti con pesi elevati, con effetti non prevedibili, considerate le criticità elevate del sito, che unite alla perdita della capacità stabilizzante, di difesa del suolo e di una corretta regimazione delle acque dell'apparato vegetativo, è di fatto un elemento peggiorativo per l'equilibrio idrogeologico dei versanti nel loro complesso.

Pertanto la presenza delle superfici boscate e arbustive rappresenta un elemento indispensabile per la stabilità dei terreni rispetto alla azione erosiva, di infiltrazione e potenziale interazione con la stratigrafia media e profonda, di precipitazioni particolarmente intense.

In generale la localizzazione prescelta, in rapporto con le dimensioni ed i pesi rilevanti delle componenti, che si intendono portare via terra, comportano un impatto ambientale di trasformazione del suolo negativo, per una procedura di valutazione di impatto ambientale, dove, dovrebbero essere presi in esame anche i progetti alternativi (ad esempio: una diversa localizzazione che preservi le zone boscate comunque tutelate, l'utilizzo di strade esistenti con caratteristiche adatte all'accesso di mezzi speciali pesanti; la modificazione/trasformazione d'uso dei suoli minima; movimenti terra ridotti e che si adeguino alla morfologia presente –

l'utilizzo dell'elicottero e la diminuzione del numero delle pale, delle dimensioni e dei pesi delle componenti ...).

c) In merito al bilancio di compatibilità tra produzione energetica e impatti ambientali sul territorio

Ai fini energetici, esaminata l'analisi anemometrica presentata, si rileva come le Turbine T6 e T7 siano caratterizzate da un numero di ore equivalenti annue decisamente basso (tra 1200 e 1500 ore/anno in funzione della macchina scelta). Tali produttività mettono in evidenza, per queste due torri, una capacità di generazione ai limiti della sostenibilità.

Dalle mappe dell'atlante eolico del CESI, riportate anche nella Relazione anemometrica, la zona in esame è classificata con una ventosità analoga a quella del Colle San Bernardo. Pertanto si rammenta che i dati di produzione realmente ottenuta nel periodo 2009-2012 dal Parco realizzato dalla San Bernardo Wind Energy s.r.l. sul colle San Bernardo sono risultati inferiori al dato di produzione atteso.

d) In relazione alle finalità di tutela della fauna

Non è stato valutato l'impatto cumulativo e in particolare l'effetto barriera, in termini di una quasi completa saturazione dello spazio aereo dal M. Galero a M. Spinarda, nei confronti della componente faunistica, in particolare avifauna, tra i progetti realizzati, approvati, proposti sia sul territorio piemontese che ligure, e quello in oggetto.

L'installazione dell'impianto in oggetto andrebbe ad interferire con un ulteriore corridoio di volo, utilizzato nella migrazione sia autunnale che primaverile, aumentando in questo modo l'effetto barriera dei vari impianti e di conseguenza il rischio di impatto diretto, riducendo ulteriormente lo spazio aereo privo di ostacoli e in particolar modo **eliminando ulteriori corridoi di volo nell'ambito della migrazione, oltre all'eliminazione di habitat**, in particolare forestali, utilizzati da numerose specie di avifauna e chiroterofauna di interesse conservazionistico.

In considerazione delle numerose criticità appena evidenziate, la progettazione definitiva da presentare con una nuova istanza dovrà riconsiderare l'approccio progettuale adottato per il presente progetto, studiando una diversa soluzione localizzativa del parco eolico, da ricercare sulla base delle indicazioni che seguono:

- deve essere perseguita la massima coerenza con i criteri contenuti nelle linee guida predisposte nel 2006 dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali nella pubblicazione "*Gli impianti eolici: suggerimenti per la progettazione e la valutazione paesaggistica*", e riprese nel Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 10 settembre 2010 "Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili" (G.U. 18 settembre 2010, n. 219); in particolare, deve essere fatto riferimento ai "*Criteri per l'individuazione di aree non idonee*" all'installazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili e agli "*Elementi per il corretto inserimento nel paesaggio e sul territorio*".
- Devono essere tenute in considerazione le "*Linee guida per l'analisi, la tutela e la valorizzazione degli aspetti scenico-percettivi del paesaggio*" predisposte sulla base del contratto di ricerca tra il Dipartimento Interateneo di Scienze, Progetto e Politiche del Territorio (DIST), il Politecnico e l'Università di Torino, e la Direzione Regionale per i beni culturali e paesaggistici del Piemonte del 15 settembre 2012 "*I beni paesaggistici. Riconoscimento dei valori scenico-percettivi*", rapporto di ricerca del marzo 2014; in particolare, si richiamano i riferimenti alle distanze da considerare per definire l'area di visibilità di un impianto eolico.
- Devono essere rispettate le *Prescrizioni* contenute nelle norme di attuazione del Piano Paesaggistico Regionale (adottato con D.G.R. 4 agosto 2009, n. 53-11975 e D.G.R. 26 febbraio 2013, n. 6-5430) con particolare riferimento agli articoli 13 "*Aree di montagna*" e 16 "*Territori coperti da boschi*". Si tengano altresì in considerazione i restanti orientamenti normativi presenti negli stessi articoli, nonché in quelli riguardanti le "*Aree sommitali costituenti fondali e skilne*", e altre componenti del paesaggio segnalate sulla Tav. P4.7 del PPR, quali ad es. i "*Belvedere*" e i "*Percorsi panoramici*", che rientrano nell'area di visibilità dell'impianto eolico.
- Devono essere escluse ubicazioni delle torri eoliche passibili di ricadere all'interno di coni visuali la cui immagine è storicizzata e identifica i luoghi anche in termini di notorietà e di

attrattività turistica; in particolare, deve essere verificato e dimostrato che detti impianti non ricadono all'interno dei conii visivi comprendenti borghi storici o edifici di peculiare interesse storico-culturale e architettonico che rappresentano emergenze di carattere paesaggistico (ad es. chiese e santuari, torri e resti di fortificazioni); inoltre, dette ubicazioni dovranno evitare di introdurre effetti visivi cumulativi, sia di co-visibilità sia di tipo sequenziale.

- Deve essere contenuta l'estensione delle nuove opere stradali di accesso alle torri eoliche e l'entità delle trasformazioni alla viabilità esistente, specie se trattasi di carrarecce o viabilità forestale a fondo naturale; nel contempo devono essere ridotte al minimo indispensabile le trasformazioni boschive e le opere di contenimento del terreno, evitando soluzioni che comportino la realizzazione di nuove opere murarie di sostegno.
- Ove non sussistano controindicazioni di carattere archeologico, o di altra natura, è preferibile l'interramento delle linee elettriche di collegamento alla RTN, seguendo, ove possibile, la viabilità esistente; la soluzione interrata non è invece preferibile laddove comporti interventi di estirpazione arborea e di trasformazione boschiva.
- La documentazione progettuale deve ottemperare puntualmente a quanto stabilito nell'allegato al D.P.C.M. 12 dicembre 2005 (punti 3.1, 3.2 e 4.2), e nell'allegato 4 alle linee guida ministeriali sopra richiamate; qualora siano previste trasformazioni di bosco, devono essere predisposti elaborati riguardanti le compensazioni boschive, ai sensi del d.lgs. 227/2001 e della l.r. 4/2009;

In applicazione dell'art. 10 bis L. 7.8.1990 n. 241 e s.m.i., con successiva nota provinciale prot. n. 57949 del 10.06.2014, sono stati comunicati al proponente i motivi di rigetto dell'istanza e di restituzione del progetto, così come riferiti nel corso della Conferenza, informando il proponente medesimo della facoltà di far pervenire le proprie osservazioni scritte, eventualmente corredate da documenti, rispetto a detti motivi ostativi, entro 10 giorni dalla data di ricevimento della nota stessa.

Nel termine assegnato, sono state presentate osservazioni con le quali il proponente - nel ribadire che gli elaborati progettuali presentano il grado di definitività richiesto dalla normativa, tant'è vero che, diversamente, la Provincia avrebbe immediatamente dichiarato l'improcedibilità dell'istanza - richiede la concessione di termini per l'integrazione documentale. Infatti, l'istante sostiene, facendo riferimento anche a citata giurisprudenza, che l'autorità procedente non può *a priori* respingere un progetto senza aver consentito al proponente di integrare la documentazione mancante.

In proposito si osserva che l'improcedibilità è una ragione ostativa all'avvio del procedimento prevista, nella fattispecie, dalla legge per le ipotesi di mancata allegazione all'istanza di una serie di documenti tassativamente elencati. La Provincia non ha dichiarato l'improcedibilità poiché dalla verifica formale degli allegati all'istanza risultavano inseriti tutti i documenti richiesti. In seguito, in sede di istruttoria e sulla base degli esiti del sopralluogo del 6 maggio 2014, si sono constatate carenze documentali tali da far ritenere che il progetto presentato non abbia i requisiti previsti per legge e, di più, si sono profilati elementi che hanno posto in dubbio la fattibilità stessa dell'intervento così come proposto. Correttamente, dunque, dato che vi erano diverse amministrazioni portatrici di interessi propri, è stata convocata la Conferenza di Servizi affinché il provvedimento finale tenesse conto di tutte le posizioni. Dalla Conferenza sono emerse, appunto, considerazioni che vanno oltre la semplice mancanza e/o incompletezza della documentazione di progetto andando a colpire la stessa fattibilità del progetto. Ne consegue che è da escludere la possibilità di concedere termine per la presentazione di integrazioni documentali in quanto il "soccorso istruttorio" ha il dovere di richiedere le integrazioni che risultino pertinenti e necessarie al fine dell'utile conclusione del procedimento, mentre nel caso in esame tali integrazioni non sarebbero, per i motivi appena esposti, comunque sufficienti per una fattiva conclusione del procedimento.

Atteso che tutta la documentazione è depositata agli atti.

Dato atto che

- il presente atto è conforme ai dettami del D.Lgs n. 196 del 30 giugno 2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e s.m.i.;

- è stato valutato con esito negativo ogni potenziale conflitto di interessi e conseguente obbligo di astensione ex art. 7 del D.P.R. 16/04/2013 n. 62 ed ex art. 5 del Codice di Comportamento di cui alla D.G.P. n. 21 del 28/01/2014;

Richiamata la normativa di legge n. 190/2012 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”;

Atteso che sono stati rispettati gli adempimenti di cui all’art. 23 comma 1 lett. a) del D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i.;

Visto:

- il D.P.R. 12.04.1996 e s.m.i.;
- il D. Lgs. 387/2003 e s.m.i.;
- la L.R. 14.12.1998, n. 40 e s.m.i.;
- il D.Lgs 03.04.2006, n. 152 e s.m.i.;
- il D.Lgs. 22.01.2004, n. 42 e s.m.i.;
- la L.R. 09.08.1989, n. 45 e s.m.i.;
- il D.P.R. 06.06.2001, n. 380 e s.m.i.;
- il R.D. 523/1904 e s.m.i.;
- l’art. 9 delle Norme di attuazione del PAI
- la L.R. 01.12.2008, n. 32 e s.m.i.;
- la Legge 08.06.1990, n. 241 e s.m.i.;
- il D. Lgs. 18.8.2000, n. 267 “*Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali*”;
- lo Statuto;
- il Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi;

Rilevato che il presente atto afferisce al Centro di Responsabilità n. 070230 “*Servizio Valutazione Impatto Ambientale*”.

Vista la D.G.P. n. 22 del 04.02.2014 con cui è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l’anno 2013;

Valutate le risultanze emerse nel corso della Conferenza di Servizi del 29 maggio 2014, specificate più sopra e descritte nel relativo verbale, conservato agli atti dell’Ente, ed i relativi pareri pervenuti nell’ambito della stessa.

Visti i motivi di rigetto dell’istanza e di restituzione del progetto, comunicati al proponente con nota provinciale prot. n. 57949 del 10.06.2014.

Valutate le osservazioni pervenute in data 20.06.2014, con prot. n. 61914, da parte dello Studio Legale Associato Adriano & Rossi, scrivente in nome e per conto della Società proponente SIMIC S.p.A..

Tutto quanto sopra esposto e considerato

DETERMINA

1. **DI RICHIAMARE** le premesse quali parti integranti e sostanziali del presente provvedimento.
 2. **DI RIGETTARE L’ISTANZA E RESTITUIRE IL PROGETTO** di parco eolico in località Bric Meriano, nel Comune di Garessio presentato da parte della SIMIC S.p.A., Via Vittorio Veneto, 12072 – CAMERANA, per le motivazioni emerse nella Conferenza di Servizi del 29 maggio 2014 ed illustrate nelle premesse al presente provvedimento, nonché nei pareri di cui ai punti da 1 a 6 delle premesse medesime, comunicate al proponente con nota prot. n. 57949 del 10.06.2014.
 3. **DI INVIARE** il presente provvedimento al proponente e di renderlo noto a tutti i soggetti del procedimento ed al pubblico, mediante la pubblicazione all’Albo Pretorio della Provincia, in ottemperanza a quanto stabilito all’art. 27, comma 2, D.Lgs. 152/06 e s.m.i..
 4. **DI DARE ATTO** che la notifica del presente provvedimento si configura come chiusura del procedimento ex art.12 D.Lgs. 387/03 e s.m.i., nonché di tutti i procedimenti connessi.
 5. **DI DARE ATTO** che il presente provvedimento non comporta oneri finanziari a carico della Provincia.
 6. **DI DARE ATTO** che il presente provvedimento è conforme a tutte le norme vigenti in materia.
- Al presente provvedimento sono allegate, per farne parte integrante e sostanziale, le copie dei seguenti documenti, i cui originali sono conservati agli atti dell’Ente:

- parere negativo, ai sensi della L.R. 45/89 e s.m.i., del **Settore provinciale Gestione Risorse del Territorio - Ufficio Cave - L.R. 45/1989 (ALLEGATO 1)**.
- Parere negativo, del **Settore regionale Difesa del suolo, economia Montana e Foreste, Settore Montagna (ALLEGATO 2)**.
- Parere negativo, ai sensi del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i., del **Settore regionale Gestione e Valorizzazione del Paesaggio (ALLEGATO 3)**.
- Parere negativo ai sensi del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i., del **MINISTERO Beni ed Attività culturali Soprintendenza Beni Architettonici e Paesaggistici per il Piemonte (ALLEGATO 4)**.
- Parere negativo del **Settore provinciale Gestione Risorse del Territorio - Ufficio VIA (ALLEGATO 5)**.

Il presente provvedimento sarà pubblicato per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi degli artt. 27, comma 1, d.lgs. 152/06 e s.m.i. e 12, comma 8, L.R. 40/98 e s.m.i., ed integralmente all'Albo Pretorio della Provincia, in ottemperanza a quanto stabilito all'art. 27, comma 2, d.lgs. 152/06 e s.m.i..

Tutta la documentazione oggetto dell'istruttoria e delle valutazioni successive, è visibile presso l'Ufficio Valutazione Impatto Ambientale della Provincia di Cuneo, C.so Nizza 21, 12100 Cuneo, nei giorni di lunedì, martedì, venerdì dalle 9.00 alle 12.00, giovedì dalle 14,30 alle 16,30.

Contro il presente provvedimento è possibile ricorso al Tribunale Amministrativo del Piemonte entro 60 gg. dalla piena conoscenza dell'atto, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla data di cui sopra.

IL DIRIGENTE
Dott. Alessandro RISSO